



PROCEDURE OPERATIVE

Ammissione all'intervento del Fondo regionale di garanzia

1. Richiesta di ammissione
2. Istruttoria delle richieste di ammissione
3. Variazioni
4. Controlli
5. Erogazione dei finanziamenti
6. Escussione della garanzia



1. Richiesta di ammissione

1.1

La richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo deve pervenire al Soggetto Gestore entro 30 giorni lavorativi dalla data della delibera del finanziamento da parte delle imprese beneficiarie per il tramite degli enti finanziatori, così come definiti all'art. 7 del Regolamento.

Sono improcedibili le richieste pervenute al Soggetto Gestore oltre il suddetto termine.

1.2

E' altresì consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera del finanziamento da parte delle imprese beneficiarie per il tramite degli enti finanziatori richiedenti. In tal caso, detta delibera dovrà essere assunta, e comunicata via fax al Soggetto Gestore, nel termine di 90 giorni lavorativi dalla data della delibera di ammissione a garanzia da parte del Comitato di Gestione del Fondo.

1.3

Si potranno accogliere richieste di garanzia fino al termine utile a consentire un rilascio delle stesse entro il 30 settembre 2013.

1.4

La richiesta di ammissione deve essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Soggetto Gestore -, per il tramite dell'ente finanziatore, utilizzando unicamente il modulo di domanda che sarà approvato con Decreto Dirigente Generale.

1.5

La richiesta di ammissione dovrà inoltre essere integrata dalla seguente documentazione:

- Business Plan;
- certificato di iscrizione al Registro delle imprese con le informazioni previste dalla vigente normativa antimafia, e con data non inferiore a sei mesi;



- ultimi due bilanci d'esercizio regolarmente approvati alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, corredati di tutta la documentazione allegata. Per le imprese in fase di costituzione o costituite da meno di 12 mesi, in luogo dei bilanci è prodotto il bilancio previsionale triennale. Nel caso di imprese senza obbligo di bilancio, la richiesta di ammissione deve essere corredata dalle ultime due dichiarazioni Irpef e Iva alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia;
- delibera di concessione del finanziamento, con indicazione delle relative condizioni e relativo piano di ammortamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 1 comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 160 del 12/07/2007) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, *solo quando interessa*.

1.6

Si fa salva la possibilità di richiesta di ulteriore documentazione da parte del Soggetto Gestore. La Banca provvederà ad integrare la documentazione richiesta nei termini indicati, pena la decadenza della domanda. Ove Fincalabra richiedesse documentazione relativa ai dati della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, detta richiesta verrà da Fincalabra rivolta direttamente all'impresa, quale soggetto interessato ai sensi della normativa vigente. La Banca, su richiesta dell'impresa stessa, trasmetterà detta documentazione a Fincalabra, la quale s'impegna ad un utilizzo della stessa in stretta conformità ed entro i limiti della normativa tempo per tempo vigente.

1.7

Sono improcedibili le richieste che pervengano al Soggetto Gestore

- su moduli non conformi,
- non sottoscritte con timbro e firma autografa;
- prive del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa beneficiaria;



- prive di documento valido di riconoscimento del legale rappresentante.

Sono altresì improcedibili le richieste di garanzia qualora non sia rispettato il termine previsto ai punti 1.1. e 1.2.

2. Istruttoria delle richieste di ammissione

2.1

Il Soggetto Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e alle imprese beneficiarie, a mezzo fax, entro 30 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e l'istruttore ovvero ne comunica l'improcedibilità.

2.2

Ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste, sarà presa in considerazione la data in cui le medesime sono pervenute al Soggetto Gestore. La documentazione ricevuta dal Soggetto Gestore, dopo le ore 12 si considera pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

2.2 bis

Il Soggetto gestore entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di garanzia inoltra alla Regione, a mezzo fax o posta elettronica, la richiesta stessa al fine di ricevere una conferma da parte della Regione in merito all'ammissibilità dell'intervento finanziato nell'ambito del P.S. R. ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese agricole nonché dalla disciplina dei fondi strutturali della UE in quanto applicabile. Poiché la Garanzia verrà comunque richiesta su una operazione



creditizia accesa per la realizzazione di un intervento che beneficia di un contributo pubblico, la Regione verificherà che il valore delle garanzie, in termini di equivalente sovvenzione, cumulato con il contributo stesso non ecceda il tasso massimo e/o l'ammontare massimo di aiuto consentito dalle regole comunitarie per l'operazione economica principale garantita, nei limiti stabiliti dal Regolamento CE n. 1698/2005.

2.2 ter

La richiesta di garanzia sarà improcedibile qualora la documentazione richiesta al paragrafo 2.2 bis non pervenga al Soggetto gestore, a mezzo fax o posta elettronica, entro il termine di sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte della Regione della richiesta.

2.3

Se dall'esame della documentazione il Soggetto Gestore, individua la mancanza di uno dei documenti previsti nei paragrafi 1.4 ed 1.5, dovrà richiedere all'Ente Finanziatore che ha presentato la richiesta, di integrare la modulistica e la documentazione entro 45 giorni lavorativi, pena l'improcedibilità della richiesta della garanzia.

2.4

Il Soggetto Gestore istruisce le richieste di ammissione a garanzia, sulla base di criteri e modalità che saranno stabiliti ed approvati dal Comitato di Gestione, e nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento.

Nel corso dell'istruttoria il Soggetto Gestore, potrà richiedere agli enti finanziatori il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, nonché ulteriore documentazione, così come specificato al paragrafo 1.6 di cui sopra.

2.5

La richiesta di integrazione verrà trasmessa a mezzo fax o posta



elettronica all'ente finanziatore che ha presentato la domanda di ammissione a garanzia.

Le richieste di garanzie sono improcedibili qualora le integrazioni previste ai paragrafi 2.3. e 2.4 non giungano al Soggetto Gestore entro il termine di 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte dell'ente finanziatore della richiesta di integrazione da parte del Soggetto Gestore.

2.6

Le richieste di ammissione, complete dei dati, della modulistica e della documentazione prevista ed istruite dal Soggetto Gestore, sono presentate dallo stesso al Comitato di Gestione, in tempo utile affinché possano essere deliberate entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

2.7

Il Comitato di Gestione trasmette al Soggetto Gestore la delibera relativa alle richieste di garanzia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della delibera.

2.8

Il Soggetto Gestore comunica in forma scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli enti finanziatori richiedenti ed ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 5 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato di Gestione.

2.9

La garanzia ha effetto dalla data della delibera di concessione da parte del Comitato di Gestione, o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia

2.10

Il costo della garanzia è fissato nella misura dell'1%, una-



tantum, dell'importo garantito ed è trattenuto dagli enti finanziatori che provvederanno a versarla sul Fondo Regionale di Garanzia con la stessa valuta della operazione.

3. Variazioni

3.1

Al fine del mantenimento della garanzia gli enti finanziatori devono :

- comunicare al Soggetto Gestore eventuali variazioni della titolarità delle imprese beneficiarie, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'attività di queste ultime di cui siano venuti a conoscenza;
- presentare al Soggetto gestore, per ogni operazione ammessa, le variazioni intervenute successive alla delibera del Comitato di Gestione in merito a:
 - a) garanzie accessorie richieste dagli enti finanziatori, che non possono in ogni caso eccedere il limite del complemento ad uno della garanzia prestata dal Fondo;
 - b) finalità dell'investimento come dichiarate nella richiesta di ammissione, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del Fondo;
 - c) beneficiario del finanziamento garantito o da garantire.

3.2

Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 2 per le richieste di ammissione.

4. Controlli

4.1



La Regione stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dalla Misura finanziatrice dell'intervento.

A tal fine la Regione , di concerto con l'Ente Gestore , effettuerà controlli a campione almeno per il 5% delle operazioni garantite.

4.2.

La Commissione e la Corte dei Conti Europea esercitano un potere di controllo sulle attività del Fondo in conformità alla vigente normativa. In tale ambito, hanno facoltà di effettuare o fare effettuare verifiche presso le imprese beneficiarie della garanzia del Fondo.

5. Erogazione dei finanziamenti

Al fine della operatività della garanzia:

5.1

Almeno il 25% dell'importo del finanziamento deve essere erogato dagli enti finanziatori alle imprese beneficiarie entro 120 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato di Gestione di ammissione alla garanzia.

5.2

I termini per l'erogazione possono essere prorogati, comunque non oltre 60 giorni lavorativi dall'ammissione alla garanzia, su delibera del Comitato di Gestione. La proroga deve essere motivata da cause oggettive che hanno impedito l'erogazione, non imputabili, a giudizio del Comitato di Gestione, a responsabilità dell'impresa beneficiaria.

5.3

Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di



erogazione. Entro i 60 giorni lavorativi successivi all'erogazione a saldo, gli enti finanziatori richiedenti devono far pervenire al Soggetto Gestore:

- a) una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione e l'importo erogato;
- b) una copia del contratto e relativo piano di ammortamento.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della garanzia da parte del Comitato di Gestione, gli enti finanziatori richiedenti devono far pervenire al Soggetto Gestore la documentazione di cui alle lettere a) e b) entro i 30 giorni lavorativi successivi alla data della delibera del Comitato di Gestione.

5.4

Negli anni successivi alla data di erogazione del finanziamento e fino alla durata del piano di rientro il Soggetto Gestore potrà richiedere annualmente all'ente finanziatore informazioni sul soggetto beneficiario finale.

6. Escussione della garanzia

6.1

La garanzia si intende diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata. Come tale, essa potrà essere immediatamente escutibile al verificarsi dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria del finanziamento.

6.2

Si ha inadempimento quando l'obbligato non ha onorato il proprio debito (capitale, interessi o commissioni) anche parzialmente alla data di scadenza dell'obbligazione.

6.3

La domanda di escussione della garanzia deve pervenire al Soggetto Gestore entro 365 giorni lavorativi dal verificarsi



dell'inadempimento, come definito nel precedente punto e comunque a seguito della costituzione in mora del debitore.

6.4

Alla domanda di escussione della garanzia sono allegati:

- una copia della delibera di concessione del finanziamento;
- una dichiarazione degli enti finanziatori che attestino:
 - a) la data e le ragioni dell'inadempimento, come sopra definito;
 - b) l'importo delle rate o dei canoni scaduti e non pagati e del capitale residuo alla data dell'inadempimento;
 - c) una relazione sulla situazione economico - finanziaria dell'impresa e sulle possibilità del recupero coattivo, definita di comune accordo tra il Soggetto Gestore e la Banca;
- una copia del contratto di finanziamento;
- una copia dell'atto di erogazione.

6.5

La garanzia è inefficace:

- qualora la domanda di escussione non sia pervenuta al Soggetto Gestore nel termine di cui al punto 6.3.;
- nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai beneficiari del Fondo e dagli enti finanziatori nel modulo di richiesta della garanzia;
- qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti;
- nel caso in cui non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 5.1 e 5.3, che per i finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi è ridotto a 6 mesi.

6.5 bis

Il Soggetto Gestore sottopone le richieste di escussione all'esame del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione



previa valutazione e delibera, comunica l'esito al Soggetto Gestore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla delibera.

6.6

Il Soggetto Gestore, previa valutazione e delibera del Comitato di Gestione liquiderà agli enti finanziatori, un importo pari alla percentuale garantita del debito residuo alla data dell'ultimo adempimento.

6.7

Alle domande di escussione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 2 per le richieste di ammissione.